PORSCHE CARRERA CUP ITALIA

Luogo: Scarperia San Piero **Documento n°: 2.19**

Data: 01.11.2026 **Ora: 13.14**

Decisione n° 10

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 9 The Driving Experiences Conduttore Hoffner Hijielte
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di Prova, avendo esaminato i video, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Concorrente:	9 The Driving Experiences
Conduttore	Hoffner Hijielte
Ora del fatto:	11.36
Sessione:	Gara 2
Fatto:	La vettura n. 9 entra in contatto ripetutamente in T10 e T11 con la vettura n. 4 per poi tamponarlo tenendo l'acceleratore full gas e mandandolo contro le barriere, oltre a comportare l'esposizione della bandiera rossa .
Violazione:	Art.4.3 (Comportamento dei Conduttori) lettera Q) RDS Velocità in Circuito Art.89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. A 25.1 del regolamento PCCI 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 9 The Driving Experiences Conduttore Hoffner Hijielte l'esclusione dalla classifica di gara 2. Si applica n. 3 penalty points ex Allegato A6.1 Regolamento Sportivo PCCI 2026(totali n. 5 penalty points PCCI 2026).
Motivazione:	La vettura n.9 non rispettava gli obblighi particolari dei conduttori, provocando un incidente con le vettura n.4 facendola ritirare e causando l'esposizione della bandiera rossa.

Per questi motivi,il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Paolo Longoni
Presidente

I Commissari Sportivi
Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 1/11/26 Ora: 13:38 Firma:

( ) **Notifica ex art. 215 RSN**
( ) **Penalità esposta monitor**
( ) **Esposta albo gara**

Esposto alle: 13:40